

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo in esame s'intendono recepire le disposizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi.

Tali disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

Al riguardo, si ricorda brevemente che utilizzando il regime del MOSS i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ("soggetti extra-UE") ed i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ("soggetti UE"), per mezzo dell'adesione, rispettivamente, al "regime non UE" ed al "regime UE" non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di stabilimento dei committenti non soggetti passivi (c.d. "Stato membro di consumo") ai fini dell'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA ivi dovuta legati alla fornitura di tali servizi, potendo effettuare presso una sola autorità fiscale la dichiarazione e il versamento per l'imposta dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti.

Segnatamente, con la direttiva 2017/2455/UE è stata introdotta una soglia a livello comunitario non oltre la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini IVA in quest'ultimo Stato membro, derogando, quindi, ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni di servizi laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi

Allo stesso tempo, è stato introdotto l'obbligo, nel caso in cui si sia optato per l'utilizzo del regime MOSS, dell'adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore, il quale, dunque, sebbene fornisca i servizi in questione in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione (c.d. "Stato membro di identificazione").

E' stata, poi, attribuita ai soggetti passivi non stabiliti nella Unione Europea, ma registrati ai fini dell'IVA in uno Stato membro, la possibilità di avvalersi del regime speciale MOSS previsto per i soggetti passivi non stabiliti nella Unione Europea ("regime non UE").

Si precisa, da ultimo, che in considerazione del dettato contenuto nell'articolo 2 della direttiva 2017/2455/UE, che fissa al 1° gennaio 2021 la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, il recepimento dello stesso dovrà avvenire con un ulteriore separato decreto legislativo, tenendo anche conto delle ulteriori modifiche apportate al medesimo articolo 2 dalla direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019.

Passando all'esame puntuale del provvedimento, si fa presente che l'**articolo 1** introduce un nuovo articolo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il 7-octies, nel quale, per ragioni di sistematicità, sono confluite tutte le disposizioni in materia di territorialità IVA relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

Conseguentemente, con l'articolo 1, **lettera a)**, vengono abrogate le lettere f) e g), comma 1, dell'articolo 7-sexies del predetto decreto n. 633 del 1972.

L'**articolo 1, lettera b)**, individua, poi, il contenuto del nuovo articolo 7-octies, il quale è articolato in 4 commi.

Il comma 1 fissa il criterio impositivo in base al quale, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA, in deroga alla regola generale sancita dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera



b), del d.P.R. n. 633 del 1972, è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero. Il comma 2 individua, poi, un'eccezione all'anzidetto criterio (sempre in osservanza della Direttiva in argomento), non considerando dovuta in Italia l'IVA, salvo opzione in senso contrario del fornitore estero, laddove le prestazioni di servizi in questione siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia ma non anche in altri Stati della UE e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore non sia superiore a 10.000 euro.

Il comma 3, ancora, prevede un'ulteriore eccezione al criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo di cui al comma 1, stabilendo che, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro del committente, l'IVA è dovuta in Italia anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati della UE e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non ha superato 10.000 euro.

Il comma 4, infine, definisce i contorni dell'opzione di cui al comma 3, che deve essere comunicata nella dichiarazione dell'anno in cui è stata manifestata, ed è produttiva d'efficacia fino a revoca e comunque per almeno due anni.

L'articolo 2 del provvedimento provvede a modificare l'articolo 74-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, contenente la disciplina relativa al regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.

In particolare, con la **lettera a)** s'interviene sul comma 1 di tale articolo del decreto, al fine di consentire anche ai soggetti passivi non stabiliti nella UE ma registrati ai fini dell'IVA in uno o più Stati membri di optare per il "regime non UE".

La **lettera b)**, poi, sostituisce il comma 2 dell'articolo 74-quinquies. Il nuovo testo, nel confermare, in via generale, che i soggetti che si avvalgono del "regime non UE" sono dispensati dagli obblighi previsti dal Titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone, tuttavia, che per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese da tali soggetti nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 del menzionato decreto presidenziale.

Con la **lettera c)**, infine, in conseguenza di quanto previsto dalla predetta **lettera a)**, viene sostituita la lettera d) del comma 3 dell'articolo 74-quinquies, prevedendo che per poter avvalersi del "regime non UE" è sufficiente dichiarare di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.

All'articolo 3 vengono individuate le coperture finanziarie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal recepimento dell'articolo 1 della direttiva in discorso.

All'articolo 4 viene fissata la decorrenza delle nuove disposizioni al giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<b>Direttiva UE 2017/2455</b>	<b>Articoli della direttiva 2006/112/CE modificati</b>	<b>Norme di recepimento</b>	<b>Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>
Articolo 1, n. 1)	Articolo 58	Art. 1	Articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g) (soppresse)
			Articolo 7-octies (aggiunto)
Articolo 1, n. 3)	Articolo 358 bis, punto 1	Art. 2, co. 1, lett. a)	Articolo 74-quinquies, comma 1 (modificato)
Articolo 1, n. 2)	Articolo 219 bis	Art. 2, co. 1, lett. b)	Articolo 74-quinquies, comma 2 (sostituito)
Articolo 1, n. 4)	Articolo 361, paragrafo 1, lettera e)	Art. 2, co. 1, lett. c)	Articolo 74-quinquies, comma 3, lettera d) (sostituita)



## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2017/2455 introduce l'articolo 7-octies nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 contenente tutte le disposizioni in materia di territorialità relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

**Il comma 1**, del nuovo articolo 7-octies stabilisce il criterio con cui, in deroga alla regola generale sancita dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972, si prevede che per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta l'IVA sia dovuta in Italia se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, all'attuazione di tale norma non si ascrivono effetti sul gettito in quanto la formulazione riproduce il contenuto delle disposizioni, abrogate con la lettera a) dell'articolo 1 del decreto, già contenute nelle lettere f) e g), comma 1, dell'articolo 7-sexies del predetto decreto n. 633 del 1972.

**Il comma 2** del nuovo art. 7-octies, tuttavia, dispone che l'IVA non è dovuta in Italia laddove le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia (e non anche in altri Stati UE) se l'ammontare complessivo delle prestazioni non sia superiore a 10.000 euro.

**Il comma 3** sempre dell'art. 7-octies dispone, invece, che l'IVA è dovuta in Italia per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (e non anche in altri Stati della UE) se l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non abbia superato l'ammontare di 10.000 euro.

Sotto il profilo strettamente finanziario, per quanto concerne l'identificazione di una soglia di 10.000 euro di prestazioni di servizi per la determinazione del criterio di territorialità del gettito prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 7-octies, l'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale modifica risulta di modesta entità - come emerge dalla stima che si riporta nel prosieguo del documento - attesa la scarsa rilevanza del volume delle operazioni interessate dalla modifica, nonché l'esistenza di un effetto compensativo tra il maggior gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale e la perdita di gettito connessa a quelle che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari descritti, si è preso in considerazione il numero dei soggetti iscritti al MOSS nel 2017 negli altri Stati membri (n. 13.778).

Per stimare la quota di operatori esteri potenzialmente coinvolti dalla disposizione (in assenza di informazioni dettagliate), si è ipotizzato che tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali. Pertanto, si è rapportato il numero degli operatori nazionali che effettuano cessioni verso consumatori finali di ammontare complessivo inferiore o uguale a 10.000 euro appartenenti alle divisioni 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE e 61 - TELECOMUNICAZIONI al totale degli operatori appartenenti alle medesime divisioni, ottenendo un valore pari al 21,93%.

Applicando tale percentuale al numero complessivo degli operatori esteri iscritti al MOSS, si ottiene una stima del numero complessivo di tali operatori interessati dalla modifica della norma (n. 3.022).

Al fine di stimare la perdita di gettito IVA connessa alle operazioni che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri, si calcola l'imposta media versata dagli



operatori coinvolti dalla norma in esame (pari a 611,84 €), applicando l'aliquota del 22% agli imponibili verso consumatori finali per l'insieme dei soggetti interessati.

Moltiplicando tale importo per il numero di soggetti esteri potenzialmente coinvolti, si ottiene il valore totale dell'IVA stimata per le operazioni richiamate nel comma 2 dell'articolo 1 sopra descritto (611,84 € x 3.022 = 1,8 mln €).

Al fine di circoscrivere l'ammontare dell'imposta afferente alle operazioni poste in essere da società di altri Stati membri effettuate nei confronti dei soli consumatori italiani, si è utilizzato come proxy della domanda di servizi da parte di consumatori italiani il rapporto tra il PIL Italiano sul PIL dell'Unione Europea pari all'11,22%, pervenendo ad una perdita di gettito pari a circa 207 mila euro in termini annui (1,8 mln € x 11,22%).

La medesima procedura è stata eseguita utilizzando il numero di operatori iscritti al MOSS in Italia (n. 492), al fine di stimare il maggior gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale (circa 7000 euro).

Pertanto, si stima che l'attuazione dell'articolo 1, che introduce l'articolo 7-octies al DPR 633 del 26 ottobre 1972, comporta una perdita di gettito annua valutata in 200.000 euro a decorrere dal 2020 alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 3.

**L'articolo 2** del provvedimento modifica l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente la disciplina relativa al regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, consentendo anche ai soggetti passivi non stabiliti nella UE ma registrati ai fini dell'IVA in uno o più Stati membri di optare per il "regime non UE".

Al riguardo, si evidenzia che tali ultime previsioni, prescindendo da valutazioni in ordine al possibile effetto positivo in termini di emersione di basi imponibili attualmente non assoggettate ad imposta, non modificano la disciplina sull'IVA relativa al luogo della prestazione, trattandosi di un intervento volto ad introdurre misure di semplificazione per gli operatori.

Pertanto, all'attuazione del predetto articolo non si ascrivono effetti di carattere finanziario.

**L'articolo 3** concernente la copertura finanziaria dispone che dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce l'articolo 7-octies al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deriva una perdita di gettito annua valutata in 200.000 euro a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

... della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
... art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in  
...  
...

POSITIVO       NEGATIVO  
12 9 GEN 2020 Il Direttore Generale dello Stato  
*[Firma]*

